

ATTO COSTITUTIVO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno 2024 il giorno 6 del mese di maggio in Alessandria – Via Parnisetti 12/A, si sono riuniti i sottoelencati signori:

1. Lorena Boscaro, nata ad Alessandria il 20.10.1972 ed ivi residente in Alessandria - Via Carlo Pisacane n. 23, codice fiscale BSCLRN72R60A182Y;
2. Annalisa Enrico, nata a Torino il 31.05.1976 e residente in Valenza (AL) – Via Tortona 48, codice fiscale NRCNLS76E71L219Y;
3. Gianluca Ivaldi, nato ad Alessandria il 02.01.1972 ed ivi residente in Alessandria – Via Carlo Pisacane n. 23, codice fiscale VLDGLC72A02A182A;
4. Marina Galli, nata ad Alessandria il 18.10.1980 ed ivi residente in Alessandria – Via Quattro Martiri n. 69/E, codice fiscale GLLMRN80R58A182X;
5. Fabio Mario Plassa, nato a Voghera (PV) il 11.11.1988 e residente in Mesero (MI) - Vi Sa Bernardo n. 19, codice fiscale PLSFMR88S18M109C;
6. Francesca Brisone, nata ad Alessandria il 30.04.1981 e residente in Valenza (AL) – Piazza B. Croce n. 2, codice fiscale BRSFNC81D70A182A;
7. Jessica Giuliana Busseti, nata a Tortona (AL) il 20.02.1975 e ivi residente in Via Bruno Buozzi n. 2, codice fiscale BSSJSC75B60L304F;
8. Annamaria Ferrari, nata a Scarmagno (TO) il 07.09.1946 e residente in Valenza (AL) – Via del Castagnone 34, codice fiscale FRRNMR46P57I511S

i quali convengono e stipulano, di comune accordo, di costituire, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"Associazione di Promozione Sociale ESPERIRE" siglabile "Esperire A.P.S., con sede in ALESSANDRIA – Via Parnisetti 12/A.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 Marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,



incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig.ra Lorena Boscaro
Vice Presidente	Sig.ra Annalisa Enrico
Segretario/Tesoriere	Sig. Gianluca Ivaldi

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2024

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 19 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Lorena Boscaro

Annalisa Enrico

Gianluca Ivaldi

Foto G. Prome

Foto G. Prome

Ani Terri

Amalia

Jessica Bussetti

Alessandria, 06/05/2024

Registrato ad Alessandria il 23/05/2024
N. 377 Serie 3 Esatti € 200,00
(duecento/00)
Allegati N° 1

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Alessandria
U.T. di Alessandria

Prot. n. 60440

del 23/05/2023



ESPERIRE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

1. È costituito l'Ente di Terzo Settore nella forma di Associazione di Promozione Sociale, denominato ESPERIRE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE con la forma dell'Associazione *non riconosciuta* ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
4. L'Associazione ha sede attualmente nel Comune di Alessandria – Via Parnisetti 12a.
5. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia, senza che ciò comporti modifica statutaria
6. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione denominata "Esperire aps" persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività:
 - I) incontri formativi e divulgativi, percorsi di formazione e laboratori rivolti a bambini, adolescenti, giovani adulti, genitori, insegnanti, educatori, allenatori/istruttori sportivi con finalità educative e preventive;
 - II) seminari, workshop e convegni con finalità educative e preventive;
 - III) percorsi psico-educativi rivolti a studenti delle scuole di ogni ordine e grado volti ad incrementare il benessere a scuola;
 - IV) percorsi formativi in presenza e online rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, volti a:
 - promuovere la gestione efficace del gruppo classe e delle relative problematiche educative
 - promuovere la tutela della salute e il benessere degli studenti e del personale scolastico
 - favorire l'integrazione interculturale e l'inclusione scolastica e sociale

dB

- promuovere attività di orientamento e rimotivazione allo studio per la prevenzione della dispersione scolastica
- incrementare l'utilizzo di metodologie e attività laboratoriali inclusive

V) percorsi di promozione del benessere, della comunicazione e delle relazioni sul luogo di lavoro e prevenzione dello stress lavoro-correlato rivolti al personale delle aziende

2. L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dalle lettere I, L e W dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003 n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*

3. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.
4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile, ex articolo 18 del Codice del Terzo Settore
6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.



13

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
8. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS.
9. L'Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni culturali, di socializzazione e ricreazione dell'intera collettività.
10. In caso di particolari necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
11. L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. Per i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età.
2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore;
7. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
8. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle 'pari opportunità' tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.
9. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
10. Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i 'Soci Onorari'



JB

acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

11. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. È sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - Decesso;
 - Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
2. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a:
 - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
2. I Soci hanno il diritto di:
 - partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente, con le modalità di cui al precedente articolo 3) per i soci minorenni, o per delega (massimo una);
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici e visionare i libri sociali;
 - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

ds

Sono organi dell'Associazione

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;
4. Il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;
5. L'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio dispone del voto singolo
3. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
4. L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
5. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discutere e deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
 - discutere e approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - discutere e deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
 - deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

13

7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
9. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.
10. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 17 e 18 del presente Statuto.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere: queste ultime cariche sono cumulabili. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente.
6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
7. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;



JB

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
9. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito attingendo all'elenco dei non eletti, in ordine di numero di voti ottenuti (in caso di parità precede il maggiore di età). Qualora non vi fossero candidati non eletti occorrerà indire nuove elezioni.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto.
2. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
4. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 10 - Il Segretario

ds

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio:
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 13 - Il Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio:
 - ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 14- Organo di Controllo e revisione legale

dB

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 15 - Il Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 16 - Il Bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 maggio dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
3. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
5. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
7. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

ds

8. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi

Art. 19- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lorena Borearo

